





Persone casalinghe

Previdenza complementare (Provincia di Trento)

 Prestazione	È un contributo a sostegno dei versamenti contributivi volontari effettuati dalle persone casalinghe a una forma di previdenza complementare.
 Destinatari	Il contributo spetta alle persone casalinghe iscritte a una forma di previdenza complementare che hanno figli/figlie minorenni o familiari non autosufficienti da assistere o hanno compiuto il 55° anno di età.
 Requisiti di accesso	<ul style="list-style-type: none">> Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda> Condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente non superiore a 30.000 € riferito a un nucleo familiare con un/una solo/a componente; nel caso di più componenti aumento del limite di reddito in relazione al numero di componenti secondo la scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
 Valutazione condizione economica	La condizione economica è valutata in base al sistema di calcolo ICEF.
 Entità prestazione	A seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente, la prestazione varia dal 30% al 50% del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 € annui. In particolare la prestazione spetta nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none">> 50% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l'importo di 16.000 €> 40% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di 16.000 € e non superi l'importo di 22.000 €> 30% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica superi l'importo di 22.000 €. La prestazione non può essere erogata per più di 10 anni.
 Perdita prestazione	Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Note/ Importante	La prestazione viene erogata a titolo di rimborso del versamento effettuato.

 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI.
 Termini di richiesta	La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
 Ente erogatore	Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn .
 Fonte normativa	Legge Regionale n. 7/1992 e s.m., art. 7 del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 1/2005 e s.m. (D.P.Reg. 04.06.2008, n. 3/L e s.m.) e Regolamento provinciale (Decreto Presidente Giunta provinciale 09.06.1999, n. 7-6/Leg.)